



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

N. 71 DEL 24/10/2025

OGGETTO:	CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2025 - INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore quindici e minuti venticinque, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

DARIO DELBO' - Sindaco	Sì (da remoto)	
CINZIA SIVIERO - Vice Sindaco	Sì (da remoto)	
VERCELLOTTI ANDREA - Assessore	Giust.	
	Presenti	Assenti
	2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PUOTI in videoconferenza.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2025 - INDIRIZZI PER LA
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E NOMINA DELLA
DELEGAZIONE TRATTANTE

IL PROPONENTE
IL SINDACO
DARIO DELBO'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 24/10/2025

Il responsabile del servizio
SEGRETARIO
DOTT. FRANCESCO PUOTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 24/10/2025

Il responsabile del servizio contabile
DARIO DELBO'

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Funzioni Locali per il Triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022 ed i cui effetti, salvo diversa esplicita previsione, decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.

DATO ATTO CHE il Capo 1° del Titolo 2° del sopra richiamato CCNL 2019/2021 disciplina il sistema delle relazioni sindacali e, per quanto rileva ai fini del presente atto, all'art. 7, definisce i soggetti e gli ambiti della contrattazione integrativa.

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- il comma 7 dell'articolo 79 *“Fondo risorse decentrate: costituzione”* dispone che *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*
- il comma 4 dell'articolo 80 *“Fondo risorse decentrate: utilizzo”* dispone che *“Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, che agli artt. 67 e 68 disciplina la costituzione e l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, distinguendo le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, e disponendo che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti nel rispetto delle modalità dallo stesso previste;
- la legge n. 15/2009 ed il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D. Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;
- la legge n. 147/2013, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo che dispone: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;
- il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., che ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il disponendo (art. 9 comma 2 bis) che: a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010; b)

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che, tra l'altro, ha disposto: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*
- l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 che dispone: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*
- l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e, in particolare, la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;
- L'art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, come convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69, che dispone: *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì”.*

DATO ATTO CHE:

- il Comune di San Nazzaro Sesia ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà successivamente certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.

CONSIDERATO CHE:

- è necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno 2025;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la destinazione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

RITENUTO, in merito alla costituzione ed all'utilizzo del fondo, per quanto attiene alle risorse fisse ed a quelle variabili di natura facoltativa, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:

- destinare le risorse della parte fissa, se disponibili in misura sufficiente, all'attribuzione di differenziali stipendiali al personale in possesso dei requisiti;
- confermare l'iscrizione delle risorse variabili ex Art 79, comma 2 lett. b), CCNL 2019-2021, risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari per l'anno 1997, nel rispetto dei limiti al salario accessorio previsto dalle normative vigenti, per l'importo di € 1.458,86; detto importo, qualora non interamente distribuito, tornerà nelle disponibilità di bilancio dell'ente;
- confermare l'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art.79, comma 2 lett. c), CCNL 16/11/2022, delle somme necessarie per il conseguimento di obiettivi dell'ente, sulla base di scelte organizzative e gestionali dell'ente, per un importo pari a € 2.983,32, da destinarsi per € 774,82 ; detto importo, qualora non interamente distribuito, tornerà nelle disponibilità di bilancio dell'ente;
- confermare l'iscrizione delle risorse variabili ex art.79 comma 3 CCNL 2019-2021, in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento al monte salari 2018, per l'importo di € 562,89;
- autorizzare l'iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d), delle economie del fondo straordinario confluite, per l'importo di € 800,00;
- non autorizzare, per l'anno 2025, l'incremento del fondo ex art. 14 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, come convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in quanto, al momento, non compatibile con la situazione di bilancio dell'ente;
- riservarsi di valutare la possibilità, in sede di predisposizione degli atti di programmazione economico finanziaria degli esercizi a venire, di destinare risorse di bilancio al welfare integrativo ex art. 82 CCNL 2019/2021;
- gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2025. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le

performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla presente proposta di deliberazione, in relazione alla quale è stato acquisito il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

RICHIAMATO il vigente CCNL, in particolare l'art. 8 - Contrattazione Collettiva Integrativa: tempi e procedure, ai sensi del quale: 1. Il Contratto Collettivo Integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.

VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 - Contrattazione Collettiva Integrativa: soggetti e materie, che prevedono quanto segue: 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. a) I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L. C) I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

ACCERTATO che il 5° comma dell'art. 7 succitato stabilisce che il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del C.C.N.L. del 21.05.2018;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 19/09/2018 che individua ai sensi del previgente C.C.N.L. 2016/2018 i componenti della Delegazione Trattante - parte datoriale il Segretario Comunale quale Presidente e il RSU;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina della nuova Delegazione Trattante entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 N. 165, il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza, e che deve essere prevista la figura del Presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 7 del 12/03/2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 01/07/2020;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 48 riguardante le competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D.L.10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DI FORMULARE, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti indirizzi per la costituzione e l’utilizzo del fondo, per quanto attiene alle risorse fisse ed a quelle variabili di natura facoltativa, ed alla delegazione trattante di parte pubblica:

- a. destinare le risorse della parte fissa, se disponibili in misura sufficiente, all’attribuzione di differenziali stipendiali al personale in possesso dei requisiti e al fine di sostenere le indennità per specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018;
- b. confermare l’iscrizione delle risorse variabili ex Art 79, comma 2 lett. b), CCNL 2019-2021, risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell’1,2% del monte salari per l’anno 1997, nel rispetto dei limiti al salario accessorio previsto dalle normative vigenti, per l’importo di € 1.458,86; detto importo, qualora non interamente distribuito, tornerà nelle disponibilità di bilancio dell’ente;
- c. confermare l’iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell’art.79, comma 2 lett. c), CCNL 16/11/2022, delle somme necessarie per il conseguimento di obiettivi dell’ente, sulla base di scelte organizzative e gestionali dell’ente, per un importo pari a € 2.983,32; detto importo, qualora non interamente distribuito, tornerà nelle disponibilità di bilancio dell’ente;
- d. confermare l’iscrizione delle risorse variabili ex art.79 comma 3 CCNL 2019-2021, in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento al monte salari 2018, per l’importo di € 562,89;
- e. autorizzare l’iscrizione, ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. d), delle economie del fondo straordinario confluite, per l’importo di € 800,00;
- f. non autorizzare, per l’anno 2025, l’incremento del fondo ex art. 14 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, come convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in quanto, al momento, non compatibile con la situazione di bilancio dell’ente;
- g. riservarsi di valutare la possibilità, in sede di predisposizione degli atti di programmazione economico finanziaria degli esercizi a venire, di destinare risorse di bilancio al welfare integrativo ex art. 82 CCNL 2019/2021;
- h. gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all’interno del Piano della Performance 2025. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all’ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della

valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

DI NOMINARE i seguenti componenti della Delegazione Trattante di parte datoriale:
Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PUOTI – Presidente;
Componente: La RSU dell'Ente – Perri Sara;

DI AUTORIZZARE il Presidente ad attivare tutte le attività necessarie alla sottoscrizione della parte economica e normativa dei Contratti Collettivi Integrativi;

DI STABILIRE altresì che:

- i componenti s'intendono automaticamente inquadrati nella delegazione di parte datoriale all'atto dell'assunzione di uno dei ruoli individuati al precedente punto 2, senza necessità di ulteriori atti di specificazione nominale;
- i componenti della delegazione di parte datoriale rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal C.C.N.L.;
- la presente nomina sostituisce a tutti gli effetti quella previgente ed avrà efficacia sino all'adozione di nuovi atti in materia;

DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione ai soggetti di seguito indicati: al Segretario Comunale- Presidente; Ai Rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali; Alla R.S.U.;

DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; - **DI DICHIARARE**, con separata votazione espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico degli Enti Locali N. 267/2000, stante la necessità di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali di competenza. Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

Successivamente, con separata votazione resa all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/20000 e ss.mm.ii.

San Nazzaro Sesia, lì 24/10/2025
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
DARIO DELBO'

Il Segretario Comunale
DOTT. FRANCESCO PUOTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 364

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e comunicata ai
Capigruppo Consiliari nelle modalità previste. (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 10/11/2025

**L'Incaricato della
Pubblicazione**

Sara PERRI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2025

ed è divenuta esecutiva oggi, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (*art.
134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, lì 10/11/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO PUOTI**
